1) Obblighi dei detentori di animali.

- Chiunque detiene animali deve averne cura e operare per la loro tutela e il loro benessere, garantendo la soddisfazione delle fondamentali esigenze relative alle loro caratteristiche anatomiche, fisiologiche e comportamentali.
- Chiunque detiene cane/i a qualunque titolo (proprietari, allevatori, cacciatori, detentori a scopo di ricovero, addestramento, commercio, etc.) e in qualunque sede (civile abitazione, rifugi, strutture di detenzione temporanea, aree urbane e rurali, aziende zootecniche, etc.), ha l'obbligo di procedere all'identificazione, mediante l'applicazione di microchip entro il secondo mese di vita a cura di veterinari dell'ASP o presso gli ambulatori dei veterinari libero professionisti accreditati o libero professionisti abilitati. Al fine di completare la identificazione di tutti i cani presenti in questo Comune, al proprietario o detentore di cani di età superiore a mesi 2 è concessa la possibilità, entro e non oltre il 31/12/2019, di identificare e registrare all'anagrafe canina il proprio cane. Per le sedi abilitate all'applicazione dei microchip consultare il sito www.aspct.it (Anagrafe Canina).

Trascorsa tale data la mancata iscrizione all'anagrafe canina, entro il secondo mese di vita dell'animale, comporta una sanzione amministrativa da € 86,00 a € 520,00 e da € 2.887,00 a € 17.325,00 qualora l'inosservanza riguardi cani aggressivi, per cui saranno disposti controlli da parte degli Ufficiali o Agenti di Polizia Giudiziaria.

- E' obbligatorio comunicare al Servizio Veterinario dell'ASP ed al Comune eventuali cessioni e variazioni di residenza entro 10 giorni. In caso di smarrimento di un animale la comunicazione va effettuata dal suo proprietario o detentore, non oltre le 48 ore, facendone formale denuncia al Servizio Veterinario dell' ASP o alla Polizia Locale o Forze dell'Ordine:
- La fuga, o smarrimento, di un animale pericoloso dovrà essere segnalata immediatamente al competente Servizio Veterinario dell'ASP, nonché alla Polizia Locale e alle Forze dell'Ordine. Qualora l'animale pericoloso non possa essere catturato con i normali metodi di contenimento, è ammesso l'uso di strumenti di narcosi a distanza, sentito il Servizio Veterinario dell'ASP.
- Nelle abitazioni private è possibile tenere animali da compagnia nella misura massima di 5 cani, a condizione che la loro gestione non provochi carenze igieniche tali da pregiudicare la salute pubblica ed il benessere degli animali stessi.
- La detenzione stabile o temporanea a qualsiasi titolo di più di dieci cani deve avvenire presso strutture, registrate presso i servizi veterinari dell'ASP competente per territorio, che abbiano acquisito un nulla osta previa presentazione di apposita istanza. Le strutture che alla scadenza del 31 dicembre 2019 non abbiano ottenuto il nulla osta del servizio medico veterinario competente per territorio e la conseguente registrazione, sono considerate abusive e in quanto tali sottoposte ai consequenziali

provvedimenti. Gli animali, recuperati dal territorio, custoditi presso queste strutture devono essere sterilizzati a cura e spese del proprietario.

- Nessun animale può essere tenuto permanentemente su balconi o terrazze; nel caso di ricovero in pertinenze esterne dell'abitazione deve essere previsto per loro un idoneo riparo dalle intemperie, adeguato alle dimensioni dell'animale.
- Le recinzioni della proprietà privata, confinante con strade/luoghi pubblici o con altre proprietà private, devono essere costruite e conservate in modo idoneo per evitare che l'animale possa scavalcarle, superarle o possa mordere od arrecare danni a persone ed animali che si trovino dall'altra parte della recinzione.
- L'accesso sui mezzi di trasporto pubblico del Comune è consentito ad animali da compagnia accompagnati dai loro padroni, alle seguenti condizioni: nel caso di cani è prescritto l'uso del guinzaglio e della museruola, salvo eventuali esoneri certificati da un veterinario, riguardanti animali con particolari condizioni anatomiche, fisiologiche o patologiche, se di piccola taglia, possono accedere portati in braccio al proprietario/detentore o in apposito trasportino; nel caso di gatti, è necessario l'uso del trasportino;
- I proprietari/detentori dei cani, circolanti nelle vie pubbliche, nei luoghi aperti al pubblico, nonché nei luoghi in comune degli edifici condominiali, devono essere condotti al guinzaglio, dovranno avere al seguito strumenti idonei per la raccolta delle deiezioni, museruola rigida o morbida, da applicare in caso di rischio per l'incolumità di persone o animali o su richiesta delle Autorità competenti. Nel caso di cani di indole aggressiva è sempre necessario applicare la museruola.
- Nei luoghi aperti, ove non siano presenti altre persone e nelle aree appositamente attrezzate i cani potranno essere condotti senza guinzaglio e museruola, sotto la esclusiva responsabilità del proprietario o del detentore. Resta prescritta tale possibilità ai cani di indole aggressiva.
- I proprietari o detentori di cani possono condurre gli animali in tutte le aree pubbliche e di uso pubblico, compresi giardini e parchi, a esclusione: degli ambiti posti nel raggio di metri 50 dalle zone attrezzate per il gioco dei bambini, dei luoghi il cui accesso ai cani sia motivatamente inibito dal Comune.
- Chiunque venga a conoscenza di avvelenamenti o spargimento di sostanze velenose, deve segnalarlo tempestivamente al Comune indicando, ove possibile, specie e numero e sintomatologia a carico degli animali avvelenati, le sostanze di cui si sospetta l'utilizzo, nonché i luoghi in cui gli avvelenamenti si sono verificati.
- Tutte le cagne non sterilizzate presenti nelle aziende zootecniche dovranno essere sottoposte a genotipizzazione, attraverso il prelievo di sangue intero da parte del Servizio veterinario dell'ASP. Ciò al fine della implementazione della "banca dati delle cagne fertili delle aziende zootecniche che insistono nella provincia di Catania".

Nel caso di cani padronali lasciati in libertà o abbandonati, sono a carico dei proprietari
o detentori, oltre alle prescritte sanzioni, anche le spese per il prelievo, il ricovero in
canile e gli eventuali trattamenti sanitari. La rinuncia alla proprietà o detenzione, ed il
mancato ritiro dal canile di un cane padronale, comporta comunque l'addebito a carico
dei proprietari o detentori delle spese di mantenimento e di cura da sostenere dal
Comune, salvo i casi di accertato e comprovato disagio socio-economico.